

## ASSENZE PER DONAZIONE MIDOLLO OSSEO (legge 6 marzo 2001 n.52)

Si ricorda che la legge n. 52 del 6 marzo 2001 disciplina la donazione di midollo osseo ed integra le disposizioni normative in materia di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto.

La donazione consiste nell'offerta volontaria e gratuita del midollo osseo da parte del cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano oppure nei registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo.

Con particolare riguardo ai diritti del donatore, l'art. 5 della legge 52/2001 riconosce al lavoratore dipendente, il diritto a conservare la "normale retribuzione" sotto forma di una indennità sostitutiva, per:

- a) le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare a prescindere dalla quantità di esso donata, nonché per le giornate di convalescenza che l'équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.
- b) per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.

Le giornate ed i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa e la misura dell'indennità va determinata sulla base dei criteri con i quali si determina la retribuzione corrisposta ai lavoratori per le assenze dal lavoro previste in caso di donazione di sangue; devono ritenersi modificate le disposizioni che prevedevano la messa in malattia del donatore per gli eventi sopra citati.

Roma, 29 settembre 2006